



TRIBUNALE DI MATERA
Sezione Civile
Giudice del Lavoro

Verbale dell'udienza tenuta in data 23/03/2026

Il Giudice

Invita le parti alla discussione.

Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti si ritira in camera di consiglio per decidere.

All'esito della camera di consiglio decide come da sentenza che segue.

segue dal verbale di udienza tenuta in data 23/03/2026.

SENT. N.
N. Reg.Gen.
452/2024
Cron.N.

OGGETTO

lavoro alle dipendenze
della pubblica amministrazione



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro

{). in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Antonio Marzario in data 13/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa per controversia di lavoro

tra

rappr. e dif. dall'avv. G. NUNZIATA

e

MIM - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
rappr. e dif. dalla dott.ssa R. CANCELLIERE

parte ricorrente

parte resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 23/4/2024, gli istanti hanno richiesto il riconoscimento «del diritto alla ricostituzione integrale della carriera (sia ai fini giuridici che economici) - richiesta dopo l'immissione in ruolo e il superamento del periodo di prova - effettuata senza tener conto integralmente di tutti i servizi pre-ruolo prestati nonché del riconoscimento dell'anno 2013» (pag. 2 del ricorso).

allega:

di essere «collaboratrice scolastica, con sede di servizio presso " " di Matera, (personale ATA), immessa in ruolo dall'1.09.2017» (pag. 3 del ricorso);
che «il 2019 veniva emesso il decreto di ricostruzione della carriera n. 3661 il quale riconosceva un'anzianità pari a 8 anni, mesi 2 e giorni 12 (ai fini giuridici ed economici) e anni 2, mesi 1 e giorni 8 (solo ai fini economici)» (pag. 3 del ricorso);
che «nonostante abbia avuto una complessiva anzianità di n. 20 anni (precisamente 7046 gg. di servizio effettivi), ad oggi gode della fascia stipendiale 9, mentre, nel caso in cui le avessero riconosciuto - ai fini della ricostruzione della carriera - il calcolo integrale (senza anche la "decurtazione" anni 2, mesi I e giorni 8 del servizio pre-ruolo) avrebbe avuto la fascia I 5 e ss., inoltre, avrebbe beneficiato della predetta fascia stipendiale 9 con più di due anni di anticipo» (pag. 3 del ricorso);
che «in merito alle fasce stipendiali, il C.C.N.L. relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011, ha stabilito: classe O fascia da O a 8 anni; classe 9 fascia da 9 a 14 anni; classe 15 fascia da 15 a 20 anni; classe 21 fascia da 21 a 27 anni; classe 28 fascia da 28 a 35 anni; classe 35 da 35 anni in poi» (pag. 3 del ricorso).

allega:

di essere «collaboratrice scolastica, ad oggi in servizio presso " " di Matera, (personale ATA), immessa in ruolo dall'1.09.2020» (pag. 3 del ricorso);
che «il 2020 veniva emesso il decreto di ricostruzione della carriera n. 12064 il quale riconosceva anzianità pari a 6 anni nonché, mesi 9 e giorni 11 (ai fini giuridici ed economici) e anni 1 e mesi 4 e giorni 20 (solo ai fini economici)» (pag. 3 del ricorso);
che «ad oggi, nonostante ha una complessiva anzianità di n. 15 anni (precisamente 5.363 gg. di servizio effettivi), gode della fascia stipendiale 9, mentre, nel caso in cui le avessero riconosciuto - ai fini della ricostruzione della carriera - il calcolo integrale (senza anche la "decurtazione" di anni 1 e mesi 4 e giorni 20) del servizio effettivo svolto avrebbe avuto la fascia 15 e ss., inoltre, avrebbe beneficiato della predetta fascia stipendiale 9 con più di due anni di anticipo» (pag. 3 del ricorso);
che «in merito alle fasce stipendiali, il C.C.N.L. relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011, ha stabilito: classe O fascia da O a 8 anni; classe 9 fascia da 9 a 14 anni; classe 15 fascia da 15 a 20 anni; classe 21 fascia da 21 a 27 anni; classe 28 fascia da 28 a 35 anni; classe 35 da 35 anni in poi» (pag. 4 del ricorso).

allega:

di essere «collaboratrice scolastica, ad oggi in servizio presso " " di Matera, (personale ATA), immessa in ruolo dall'1.09.2019» (pag. 4 del ricorso);
che «il 2020 veniva emesso il decreto di ricostruzione della carriera n. 11745 il quale riconosceva anzianità pari a 7 anni nonché, mesi 10 e giorni 23 (ai fini giuridici ed economici) e anni 1 e mesi 11 e giorni 11 (solo ai fini economici)» (pag. 4 del ricorso);
che «ad oggi, nonostante ha una complessiva anzianità di n. 16 anni (precisamente 5.840 gg. di servizio effettivi), gode della fascia stipendiale 9, mentre, nel caso in cui le avessero riconosciuto - ai fini della ricostruzione della carriera - il calcolo integrale (senza anche la "decurtazione" di anni 1 e mesi 11 e giorni 11) del servizio effettivo

fa

svolto avrebbe avuto la fascia 15 e ss., inoltre, avrebbe beneficiato della predetta fascia stipendiale 9 con più di due anni di anticipo» (pag. 4 del ricorso);
che «in merito alle fasce stipendiali, il C.C.N.L. relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011, ha stabilito: classe O fascia da O a 8 anni; classe 9 fascia da 9 a 14 anni; classe 15 fascia da 15 a 20 anni; classe 21 fascia da 21 a 27 anni; classe 28 fascia da 28 a 35 anni; classe 35 da 35 anni in poi» (pag. 4 del ricorso).

allega:

di essere «collaboratrice scolastica, ad oggi in servizio presso " " di Matera, (personale ATA), immessa in ruolo dall'1.09.2020» (pag. 4 del ricorso);
che «il 2021 veniva emesso il decreto di ricostruzione della carriera n. 225 il quale riconosceva anzianità pari a 7 anni nonché, mesi 3 e giorni 24 (ai fini giuridici ed economici) e anni 1 e mesi 7 e giorni 26 (solo ai fini economici)» (pag. 4 del ricorso);
che «ad oggi, nonostante ha una complessiva anzianità di n. 12 anni (precisamente 4.555 gg. di servizio effettivi), gode della fascia stipendiale 9, mentre, nel caso in cui le avessero riconosciuto - ai fini della ricostruzione della carriera - il calcolo integrale (senza anche la "decurtazione" di anni 1 e mesi 7 e giorni 26) del servizio effettivo svolto avrebbe avuto la fascia 9 e ss. con più di due anni di anticipo rispetto ad oggi!» (pag. 5 del ricorso)

che «in merito alle fasce stipendiali, il C.C.N.L. relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011, ha stabilito: classe O fascia da O a 8 anni; classe 9 fascia da 9 a 14 anni; classe 15 fascia da 15 a 20 anni; classe 21 fascia da 21 a 27 anni; classe 28 fascia da 28 a 35 anni; classe 35 da 35 anni in poi» {pag. 5 del ricorso).

allega:

di essere «collaboratrice scolastica, ad oggi in servizio presso " " di Bernalda (MT), (personale ATA), immessa in ruolo dall'1.09.2020» (pag. 5 del ricorso);
che «il 2021 veniva emesso il decreto di ricostruzione della carriera n. 3306 il quale riconosceva anzianità pari a 6 anni nonché, mesi 3 e giorni 27 (ai fini giuridici ed economici) e anni 1 e mesi 1 e giorni 28 (solo ai fini economici)» (pag. 5 del ricorso);
che «ad oggi, nonostante ha una complessiva anzianità di n. 10 anni (precisamente 3.690 gg. di servizio effettivi), gode della fascia stipendiale 9, mentre, nel caso in cui le avessero riconosciuto - ai fini della ricostruzione della carriera - il calcolo integrale (senza anche la "decurtazione" di anni 1 e mesi 1 e giorni 28) del servizio effettivo svolto avrebbe avuto la successiva fascia 9 con più di due anni di anticipo rispetto ad oggi!» (pag. 5 del ricorso);

che «in merito alle fasce stipendiali, il C.C.N.L. relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011, ha stabilito: classe O fascia da O a 8 anni; classe 9 fascia da 9 a 14 anni; classe 15 fascia da 15 a 20 anni; classe 21 fascia da 21 a 27 anni; classe 28 fascia da 28 a 35 anni; classe 35 da 35 anni in poi» (pag. 5 del ricorso).

allega:

di essere «collaboratrice scolastica, ad oggi in servizio presso " " di Matera, (personale ATA), immessa in ruolo dall'1.09.2019» (pag. 5 del ricorso);
che «il 2020 veniva emesso il decreto di ricostruzione della carriera n. 11695 il quale riconosceva anzianità pari a 8 anni nonché, mesi 5 e giorni 18 (ai fini giuridici ed economici) e anni 2 e mesi 2 e giorni 24 (solo ai fini economici)» (pag. 6 del ricorso);
che «ad oggi, nonostante ha una complessiva anzianità di n. 16 mmi (precisamente 5.826 gg. di servizio effettivi), gode della fascia stipendiale 9, mentre, nel caso in cui le avessero riconosciuto - ai fini della ricostruzione della carriera - il calcolo integrale (senza anche la "decurtazione" di anni 1 e mesi 7 e giorni 26) del servizio effettivo svolto avrebbe avuto la fascia 15 e ss., inoltre, avrebbe beneficiato della predetta fascia stipendiale 9 con più di due anni di anticipo» {pag. 6 del ricorso};
che «all'uopo, in merito alle fasce stipendiali, il C.C.N.L. relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011, ha stabilito: classe O fascia da O a 8 anni; classe 9 fascia da 9 a 14 anni; classe 15 fascia da 15 a 20 anni; classe 21 fascia da 21 a 27 anni; classe 28 fascia da 28 a 35 anni; classe 35 da 35 anni in poi» {pag. 6 del ricorso}.

allega:

di essere «collaboratrice scolastica, ad oggi in servizio presso " " di Matera, (personale ATA), immessa in ruolo dall'1.09.2020» (pag. 6 del ricorso);
che «il 2021 veniva emesso il decreto di ricostruzione della carriera n. 443 il quale riconosceva anzianità pari a 7 anni nonché, mesi 9 e giorni 12 (ai fini giuridici ed economici) e anni 1 e mesi 10 e giorni 21 (solo ai fini economici)» {pag. 6 del ricorso};
che «ad oggi, nonostante ha una complessiva anzianità di n. 15 anni (precisamente 5486 gg. di servizio effettivi), gode della fascia stipendiale 9, mentre, nel caso in cui le avessero riconosciuto - ai fini della ricostruzione della carriera - il calcolo integrale {senza anche la "decurtazione" di anni 1 e mesi 7 e giorni 26) del servizio effettivo svolto avrebbe avuto la fascia 15 e ss., inoltre avrebbe beneficiato della predetta fascia stipendiale 9 con più di due anni di anticipo» (pag. 6 del ricorso);
che «in merito alle fasce stipendiali, il C.C.N.L. relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011, ha stabilito: classe O fascia da O a 8 anni; classe 9 fascia da 9 a 14 anni; classe 15 fascia da 15 a 20 anni; classe 21 fascia da 21 a 27 anni; classe 28 fascia da 28 a 35 anni; classe 35 da 35 anni in poi» {pag. 6 del ricorso}.

allega:

di essere «collaboratrice scolastica, ad oggi in servizio presso " " di Matera, (personale ATA), immessa in ruolo dall'1.09.2020» (pag. 7 del ricorso);
che «il 2020 veniva emesso il decreto di ricostruzione della carriera n. 11688 il quale riconosceva anzianità pari a 7 anni nonché, mesi 9 e giorni 22 (ai fini giuridici ed economici) e anni 1 e mesi 10 e giorni 25 (solo ai fini economici)» (pag. 7 del ricorso);
che «ad oggi, nonostante ha una complessiva anzianità di n. 15 anni (precisamente 5.461 gg. di servizio effettivi), gode della fascia stipendiale 9, mentre, nel caso in cui le avessero riconosciuto - ai fini della ricostruzione della carriera - il calcolo integrale (senza anche la "decurtazione" di anni 1 e mesi 10 e giorni 25) del servizio effettivo

svolto avrebbe avuto la fascia 15 e ss., inoltre, avrebbe beneficiato della predetta fascia stipendiale 9 con più di due anni di anticipo» (pag. 7 del ricorso);
che «all'uopo, in merito alle fasce stipendiali, il C.C.N.L. relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011, ha stabilito: classe O fascia da O a 8 anni; classe 9 fascia da 9 a 14 anni; classe 15 fascia da 15 a 20 anni; classe 21 fascia da 21 a 27 anni; classe 28 fascia da 28 a 35 anni; classe 35 da 35 anni in poi» (pag. 7 del ricorso).

Deducco inoltre:

che «nei predetti decreti di ricostruzione non veniva valutato integralmente il servizio prestato durante il cd. «precariato», a fini giuridici ed economici, in modo analogo a quanto accade con il personale «di ruolo», con palese disparità di trattamento con riferimento all'anzianità di servizio tra il personale stabilizzato e quello precario» (pag. 7 del ricorso).

Hanno concluso chiedendo di:

«I. Annullare e/o disapplicare il decreto di ricostruzione della carriera n.

[cfr. ali.ti 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 e 23] e tutti gli atti successivi. Quindi, accertare e dichiarare l'illegittimità, e/o annullare e/o disapplicare il D.Lgs. n. 297/1994 nonché le disposizioni di cui il C.C.N.L. che non riconoscono al personale assunto con contratti a tempo determinato - ai fini della ricostruzione della carriera - integralmente l'anzianità maturata sia ai fini giuridici che economici;

2. Accertare e dichiarare - previa disapplicazione dei decreti di ricostruzione della carriera impugnati, della normativa nazionale in materia e del C.C.N.L. di settore - il diritto delle ricorrenti già di ruolo (personale ata) al riconoscimento per intero ai fini giuridici, previdenziali ed economici dell'anzianità maturata di tutti i servizi non di ruolo (come indicati in premessa) - prima dell'assunzione a tempo indeterminato e compreso anno 2013 - prestati con la medesima progressione professionale riconosciuta dal C.C.N.L. Comparto Scuola al personale assunto a tempo indeterminato;

3. Accertare e dichiarare, il diritto delle ricorrenti alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero ai fini giuridici ed economici (compreso anno 2013) e senza decurtazioni tutti i periodi di servizio svolti in costanza di lavoro a tempo determinato nei periodi indicati in premessa;

4. Ordinare alle Amministrazioni resistenti di disporre l'inquadramento giuridico ed economico delle ricorrenti con condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive e arretrati il tutto con regolarizzazione contributiva; 5. Condannare la resistente a collocare le ricorrenti al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata - in seguito all'intero servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato - oltre che a corrispondere le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, il tutto con interessi e rivalutazione;

6. Condannare la resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso *ex art. 14 t.p.*, con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo».

L'amministrazione convenuta si è costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni:

«1) In via preliminare e pregiudiziale dichiarare la prescrizione quinquennale delle differenze retributive richieste dal ricorrente;

2) Nel merito, dichiarare che la ricostruzione della carriera della ricorrente deve essere rideterminata secondo i principi illustrati elaborati dalla Suprema Corte».

Il ricorso è parzialmente fondato.

Dal punto di vista fattuale sono pacifici - poiché risultanti dalla documentazione prodotta e comunque non contestati dalla parte convenuta - gli elementi dedotti a sostegno della pretesa azionata, vale a dire la prestazione dell'attività lavorativa di parte ricorrente, quale assistente amministrativo, in forza dei successivi contratti a tempo determinato indicati nei certificati di servizio in atti.

In punto di diritto occorre partire dalla normativa interna italiana in materia di reclutamento del personale docente ed amministrativo del comparto della scuola.

Il d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 ha confermato il c.d. doppio canale di accesso ai ruoli, riservando il 50% delle assunzioni al sistema della selezione meritocratica mediante concorsi per titoli ed esami e l'altro 50% a coloro che avevano maturato una certa esperienza come supplenti mediante concorso per soli titoli.

La legge 3 maggio 1999 n. 124 ha modificato il meccanismo eliminando il concorso per soli titoli, già previsto dall' art. 399 del d.lgs. n. 297/1994, e trasformando le graduatorie cui era iscritto il personale supplente in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili - ed utilizzabili anche per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee previste dall'art. 4 della medesima legge. Tali graduatorie sono divenute ad esaurimento ai sensi dell'art. 1 comma 605 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

L'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico" rubricato "Supplenze" recita:

1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.

4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.

5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.

6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.

7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti.

8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti.

9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera.

I O. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.

11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola», pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del testo unico.

12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì al personale docente ed ATA delle Accademie e dei Conservatori.

13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.

14- bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dati' articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Come precisato dall'articolo I del decreto del Ministero della pubblica istruzione del 13 giugno 2007, n. 131, gli incarichi dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola statale potevano essere di tre tipi:

- 1) supplenze annuali, su posti vacanti e disponibili, in quanto privi di titolare;
- 2) supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, su posti non vacanti, ma ugualmente disponibili;
- 3) supplenze temporanee per ogni altra necessità, ossia supplenze brevi.

Il complesso quadro normativo, appena riassunto, rappresenta un sistema di reclutamento speciale, distinto rispetto alla disciplina generale del reclutamento del personale delle altre pubbliche amministrazioni, in sé compiuto e rimasto tale anche in seguito alla contrattualizzazione del pubblico impiego, come emerge chiaramente dall'art. 70, comma 8, del d.lgs.165/2001 secondo cui "sono fatte salve le procedure di reclutamento di cui al d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni."

L'art. 1 comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, poi, aggiunto il comma 14 bis all'art. 4 della legge 124/1999 stabilendo che: "I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'

articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni".

Con riguardo alla disciplina generale del rapporto a termine contenuta nel d.lgs. n. 368/2001 la tipizzazione legislativa delle diverse tipologie di supplenza individuata dall'art. 4 della legge 124/1999 è destinata ad assolvere quell'esigenza di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e l'immodificabilità della stessa nel corso del rapporto, essendo poi accompagnata per ciascun contratto dalle ulteriori indicazioni dell'ambito territoriale di riferimento, della durata e del periodo di sostituzione e, talvolta, anche dal nome del sostituto.

L'incompatibilità con i principi che ispirano il sistema di reclutamento del personale della scuola emerge con evidenza, al contrario, con riferimento alla disciplina della proroga e della successione dei contratti a termine di cui al d.lgs. 368/2001, perché il principio del c.d. doppio canale, prevedendo la possibilità di immissione definitiva in ruolo a chi ha maturato esperienza lavorativa nel settore, favorisce la reiterazione anche per lungo tempo dei rapporti a tempo determinato - che aggiungono ulteriore punteggio, per ogni mese o frazione di mese di insegnamento o di servizio prestato, utile per la collocazione nella graduatoria permanente o ad esaurimento - che configurano un meccanismo alternativo di accesso all'impiego a tempo indeterminato.

Per cui se per un verso il d.lgs. 368/2001 detta una disciplina, in linea generale, applicabile a tutti i settori, ivi compreso quello del lavoro pubblico c.d. contrattualizzato, per altro verso il sistema delle fonti contenuto nell'art.2, comma 2 del d.lgs. 165/2001 comporta che "I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo" tra le quali certamente rientra il già citato art.70, comma 8 del d.lgs. 165/2001, secondo cui sono fatte salve le procedure di reclutamento di cui al d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale incompatibilità, del resto, viene confermata dal legislatore nel novellato testo dell'art.4 della legge 124/1999 il cui comma 14 bis - introdotto dal d.l.134/2009 - ammette, come visto, la trasformazione dei contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo "nel caso di immissione in ruolo ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'art. 1, comma 695, lettera e) della legge 27 dicembre 2006 n., 296 e successive modificazioni".

Ancor più di recente dall'art. 9, comma 18 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 {poi modificato dall'art. 4, comma 11, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125} è stato inserito il comma 4 bis nell'art. 10 del d.lgs. 368/2001 recante "Esclusioni e discipline specifiche":

4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto. Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei

)fa

vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico.

Accertato, allora, il carattere di specialità del sistema di reclutamento nel comparto scuola, l'oggetto del giudizio, tuttavia, non è l'accertamento della legittimità o meno degli atti di alta amministrazione con i quali è stabilito annualmente il contingente di personale assumibile a tempo indeterminato, sulla base della determinazione dei posti vacanti e disponibili - e che, all'esito di tale operazione, comportano il reclutamento degli assunti a tempo determinato per i restanti posti non coperti -, bensì l'accertamento della conformità del complesso normativo così delineato ai principi della direttiva 70/1999 CE ed in particolare alla clausola 5 n.l dell'accordo quadro sotto il profilo della prevenzione dal ricorso abusivo ad una successione di contratti a tempo determinato in danno dei lavoratori.

Sulla prevalenza del diritto comunitario sì sono, infatti, espresse anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, con la sentenza del 29 dicembre 2006, n. 27619, hanno chiarito che la corretta applicazione del diritto comunitario deve avvenire anche d'ufficio e anche per la prima volta in sede di legittimità, in forza del principio di effettività del diritto comunitario e del suo rango sovraordinato a quello nazionale, espressamente ribadito dal nuovo testo dell'art. 117, comma I Cost., il quale pone al legislatore nazionale un espresso vincolo di diritto comunitario.

La clausola in esame elenca le misure di prevenzione degli abusi (clausola 5):

1. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:

- a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
- b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
- c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.

Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea tale disposizione impone agli Stati membri, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, l'adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure in essa elencate qualora il diritto nazionale non preveda norme equivalenti.

Chiamata a pronunciarsi sulla questione "se la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui ai procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento di procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di tali concorsi ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo" la Corte, pronunciando con specifico riguardo alle supplenze annuali, su posti vacanti e disponibili, in quanto privi di titolare, con la sentenza del 26 novembre 2014 nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, ha risposto che "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/170/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una

normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato".

In altre parole, la Corte ha accertato che non è stata garantita nel nostro ordinamento l'effettiva prevenzione dell'utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore della scuola ove si è consentito, di fatto, che la copertura di determinati posti vacanti e disponibili (organico di diritto) fosse attuata con contratti annuali (dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo) stipulati con lo stesso lavoratore e reiterati, in successione, in numero illimitato.

Atteso, quindi, il carattere di specialità del sistema di reclutamento nel comparto scuola e non essendo contestata tra le parti la conformità dei contratti a termine impugnati alla legislazione speciale sopra esaminata non può predicarsi una nullità dei contratti stipulati ma soltanto accertarsi un abusivo ricorso da parte del ministero convenuto a contratti annuali (dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo) per la copertura di determinati posti vacanti e disponibili (organico di diritto).

Sulle sanzioni da adottare in caso di accertato abuso, dopo l'intervento della Corte di Giustizia la questione è ritornata all'esame della Corte costituzionale che aveva disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, per esaminare la legittimità costituzionale della normativa scolastica alla stregua del parametro costituzionale costituito dall'art. 117, primo comma, Cost., come integrato dal predetto accordo quadro, e in particolare della clausola 5, punto 1, del medesimo, secondo l'interpretazione data dalla Corte di giustizia.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 187 del 15 giugno 2016, ha prima dichiarato la illegittimità costituzionale, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla clausola 5, comma 1, dell'accordo quadro, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino. Ha poi ricordato, quanto alle ricadute sanzionatorie dell'illecito (dal paragrafo 12 in poi), che la pronuncia della Corte di giustizia, dà atto che la normativa comunitaria in materia non prevede misure specifiche, rimettendone l'individuazione alle autorità nazionali e limitandosi a definirne i caratteri essenziali (dissuasività, proporzionalità, effettività). Ha sottolineato la indubbia rilevanza di misure specifiche anche sopravvenute, tali, per la loro funzione tipica preventiva - punitiva ma anche riparatoria, da rifluire sull'illecito comunitario "cancellandolo" (paragrafo 13)

ijv

poiché "(n)ella prospettiva dell'ordinamento comunitario quel che conta è che di fatto ne possano beneficiare i soggetti lesi: è dunque indubbia la rilevanza di misure anche sopravvenute". Esaminando, dunque, le misure sopravvenute introdotte nel nostro ordinamento la Corte individua quelle di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" (GU n.162 del 15/17/2015) ricordando che la misura riparatoria tipica è la "sanzione generale del risarcimento" e sottolineando, tuttavia, che, per "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", a tal fine, "la Corte di giustizia dell'Unione europea, prendendo atto del principio del concorso pubblico, ricordato anche nell'ordinanza n. 207 del 2013, ritiene sufficiente una disciplina che garantisca serie chances di stabilizzazione del rapporto". Di tal che può cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione anche la misura del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato (poiché viene assicurato ai lavoratori il bene della vita maggiormente prezioso, vale a dire lo stabile posto di lavoro, senza necessità di sottoposizione ad ulteriori selezioni dall'esito incerto).

In particolare, ritenendo sufficiente l'applicazione di una sola di esse, riconosce nel "piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per l'anno scolastico 2015/2016", previsto dall'art. 1, comma 95 della stessa legge, sostanzialmente un risarcimento in forma specifica. Solo per il personale ATA, invece, per il quale non è previsto alcun piano straordinario di assunzione può ancora trovare applicazione la misura ordinaria del risarcimento del danno per equivalente di quanto perduto (la chance di assunzione).

In definitiva il sistema è stato modificato in maniera idonea a soddisfare gli obblighi presi dall'Italia sul piano comunitario e con efficacia per così dire retroattiva, poiché le misure sanzionatorie -riparatorie introdotte dalla legge n. 107/2015 - tra cui, in particolare, la "sanzione" dell'immissione in ruolo - riguardano non i contratti a termine conclusi dopo l'entrata in vigore della medesima legge ma proprio i contratti a tempo determinato stipulati in epoca precedente.

Si può dunque concludere che per i contratti a termine succedutisi prima del 2015 nel settore della scuola, l'ordinamento prevede, per prevenire e riparare le situazioni determinatesi a causa del lamentato abuso, in forza della legge n. 107/2015, tra gli altri, un rimedio conforme ai principi dettati dalla normativa comunitaria, vale a dire l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore (senza necessità del superamento di un concorso, come stabilito in generale per l'accesso ai pubblici uffici dall'art. 97 Cost.) con decorrenza giuridica dal settembre 2015.

Tale previsione non riguarda il personale ATA.

Nel caso specifico, tuttavia, i ricorrenti pur avendo stipulato plurimi contratti annuali, risultano immessi tutti in ruolo con contratto a tempo indeterminato (v.doc. n. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 fascicolo parti ricorrenti).

Sulla ricostruzione della carriera

Con riguardo al diritto alla ricostruzione della carriera occorre precisare quanto segue.

Ji

Secondo un indirizzo consolidato della Corte di Cassazione l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto "la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità" (Cass. civ. n. 2232/2020). L'anzianità di servizio può quindi essere oggetto di verifica giudiziale senza limiti di tempo, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., da valutarsi in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto. Tale principio, dunque, seppure dettato nei citati precedenti con riferimento al rapporto di lavoro privato, non può non valere, proprio per la sua portata generale, anche per il pubblico impiego, e dunque per il lavoro scolastico, dopo la contrattualizzazione dello stesso.

Ne discende che l'anzianità di servizio, quale presupposto di fatto di specifici diritti, non solo è idonea a formare oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi, ma è anche insuscettibile di una autonoma prescrizione, a differenza dei distinti diritti a contenuto patrimoniale che su di essa si fondano, i quali sono invece soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio, che nel caso di diritto alla ricostruzione della carriera è quello decennale (cfr. Cass. Sez. Lav., sentenza n. 4697 del 17/9/1985).

Nella presente fattispecie non risulta, per tutti i ricorrenti, maturata la prescrizione decennale per i seguenti motivi.

Premesso che l'anzianità di servizio è insuscettibile di un'autonoma prescrizione, potendo essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo, mentre si prescrivono in 5 anni i diritti alle differenze retributive derivanti dall'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini dell'anzianità di servizio (termine che inizia a decorrere, ai sensi dell'art.2935 e.e., dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere e, dunque, dall'emissione del provvedimento di ricostruzione della carriera, prima del quale il lavoratore non può evidentemente rivendicare alcun diritto al pagamento delle differenze retributive di cui sopra), se il primo atto interruttivo della prescrizione è intervenuto nei cinque anni successivi la data del provvedimento di ricostruzione della carriera (del 15/1/2021), la prescrizione non è maturata; in caso contrario, rimarrà comunque il diritto alla ricostruzione integrale della carriera, ma la condanna del Ministero dell'Istruzione al pagamento delle differenze retributive dovrà essere limitata ai cinque anni antecedenti l'atto di costituzione in mora.

Nel caso di specie, la ricostruzione della carriera è stata effettuata:

fl
{/v'G

AH'uopo è necessario fare cenno alla ricostruzione della normativa di riferimento compiuta dalla giurisprudenza di legittimità al fine di verificare se l'applicazione delle norme nazionali sulla ricostruzione della carriera, provocherebbe o meno una

discriminazione non consentita dal diritto europeo, in danno di parte ricorrente per il solo fatto di avere stipulato una serie di contratti a tempo determinato piuttosto che un solo contratto a tempo indeterminato.

AH'uopo bisogna far riferimento alle direttive di cui alla nota sentenza della Suprema Corte, sezione Lavoro, n. 31150 del 2019.

In relazione al personale ATA ed ausiliario della scuola la Corte, con quest'ultima pronuncia, conclude stabilendo il seguente principio: "L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato». Alla luce di tanto, appare necessaria una ricostruzione della normativa di riferimento.

Ai sensi dell'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994, rubricato "Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera", al comma 1 si legge: "1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici".

Il successivo art. 570 del D. Lgs. n. 297/1994, rubricato "Periodi di servizio utili al riconoscimento", al comma I prevede testualmente: "1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento".

Pertanto, in ossequio alla normativa sopra citata, avuto conto dei periodi effettivamente lavorati - sostanzialmente rintero anno scolastico -, l'applicazione dell'art. 469 del D. Lgs. 297/1994 comporterebbe una discriminazione per la ricorrente e, pertanto, i periodi lavorati vanno considerati per intero.

Tale ricostruzione è stata effettuata mediante l'ausilio del consulente tecnico d'ufficio dott.ssa Maria Rosaria Di Muro, della quale si riportano di seguito le risultanze in relazione ad ogni ricorrente.

:

«La scrivente ha proceduto alla quantificazione dell'anzianità di servizio maturata dal primo giorno di supplenza temporanea, 07/03/2003 fino al 31/08/2017.

Pertanto, tenuto conto dell'anzianità detenninatasi durante i periodi di supplenze temporanee, il C.T.U. ha proceduto a detenninare, alla data di immissione in ruolo (01/09/2017), l'intera anzianità di servizio maturata durante le supplenze temporanee dal 0710312003 al 31108/2017 ultimo giorno di supplenza temporanea> con l'esclusione e senza l'esclusione dei periodi di supplenze prestati nelranno 2013 e con l'attribuzione della posizione stipendiale spettante alla data di immissione in ruolo

Dal calcolo effettuato, valutando le annualità con il criterio deWanno solare pari a 365 giorni è risultato che la somma di tutti i servizi pre ruolo è pari a giorni 3745 che corrispondono a 10 anni, 3 mesi e 5 giorni.

TAB.1 (ALL.1)

RUOLO COLLABORATORE SCOLASTICO 01/09/2017 senza il 2013

Anzianità utile ai fini giuridici ed economici 10 anni, 3 mesi 5 giorni;

Alla data dell'immissione in ruolo 01/09/2017 Posizione 9-14,

Alla data del 26/05/2022 Posizione 15-20;

Dopo il calcolo dei servizi preruolo con l'esclusione dei giorni di supplenza prestati nel 2013, la C.T.U ha calcolato i giorni di supplenze effettivamente prestate senza detrarre i giorni di supplenze prestati nell'anno 2013.

Il totale dei giorni effettivamente prestati è pari a 4081 che corrispondono a 11 anni 2 mesi e 6 giorni.

TAB.2 (ALL.2)

RUOLO COLLABORATORE SCOLASTICO 01/09/2017

Anzianità utile ai fini giuridici ed economici 11 anni 2 mesi 6 giorni

Alla data dell'immissione in ruolo 01/09/2017 Posizione 9-14;

Alla data del 25/06/2021 Posizione 15-20;

CONCLUSIONI

Rispondendo al quesito formulato dall'Ill.mo Signor Giudice, la scrivente C.T.U., ha accertato che:

- 1. l'anzianità di servizio maturata ai fini giuridici ed economici dalla parte ricorrente nel periodo tra il primo contratto a tempo determinato dal 07/03/2003 al 1/31/8/2017 con l'esclusione dei giorni di supplenze prestati nell'anno 2013, alla data dell'01/09/2017 è pari a 10 anni 3 mesi 5 giorni;*
- 2. In considerazione dell'anzianità riconosciuta alla ricorrente spetta la posizione stipendiale 9-14 alla data dell'immissione in ruolo 01/09/2017 e la pos.15-20 alla data del 26/05/2022;*
- 3. l'anzianità di servizio maturata ai fini giuridici ed economici dalla parte ricorrente nel periodo tra il 1° primo contratto a tempo determinato dal 07/03/2003 al 1/31/8/2017, alla data dell'01/09/2017 è pari a 11 anni 2 mesi 6 giorni;*
- 4. In considerazione dell'anzianità riconosciuta alla ricorrente spetta la posizione stipendiale 9-14 alla data dell'immissione in ruolo 01/09/2017 e la posizione stipendiale 15-20 alla data 25/06/2021».*

L'anzianità da riconoscere, pertanto, alla ricorrente Carlucci Giovanna, escluso l'anno 2013 solo ai fini economici, ad ogni effetto alla parte ricorrente assunta a tempo determinato e poi immessa in ruolo, disapplicato l'art. 469 del D.Lgs. n. 297 del 1994, in quanto la sua applicazione in questo caso sarebbe discriminatoria, deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato e quindi riconosciuta nella misura di 11 anni 2 mesi e 6 giorni ai fini giuridici ed economici e, ai

jN

solo fini economici, escluso il 2013, nella misura di 10 anni 3 mesi e 5 giorni, come sopra riportato.

La ricostruzione di carriera in atti non va osservata atteso che dalla stessa emerge che alla data dell'immissione in ruolo del 1/9/2017 alla ricorrente era stata riconosciuta un'anzianità inferiore a quella effettiva calcolata dalla scuola nella misura inferiore di anni 8 anni 2 mesi e 12 giorni ai fini giuridici ed economici e anni 2, mesi 1 e giorni 8 ai soli fini economici.

Le conseguenti differenze retributive, in ragione dell'eccezione di prescrizione quinquennale delle differenze retributive formulata dal ministero resistente, devono essere riconosciute, in mancanza di atti interruttivi della prescrizione e considerata la costituzione nel giudizio del ministero resistente in data 8/7/2024, a far data dal 8/7/2019.

:

«La scrivente ha proceduto alla quantificazione dell'anzianità di servizio maturata dal primo giorno di supplenza temporanea dal 20/09/2007 fino al 30/06/2020.

Pertanto, tenuto conto dell'anzianità determinatasi durante i periodi di supplenze temporanee, il C.T.U. ha proceduto a determinare, alla data di immissione in ruolo (01/09/2020), l'intera anzianità di servizio maturata durante le supplenze temporanee dal 20/09/2007 al 30/06/2020 ultimo giorno di supplenza temporanea, con l'esclusione e senza l'esclusione dei periodi di supplenze prestati nell'anno 2013 e con l'attribuzione della posizione stipendiale spettante alla data di immissione in ruolo.

Dal calcolo effettuato, valutando le annualità con il criterio dell'anno solare pari a 365, giorni è risultato che la somma di tutti i servizi pre ruolo è pari a giorni 2999 che corrispondono a 8 anni, 2 mesi e 19 giorni. TAB.3 (ALL.3)

RUOLO COLLABORATORE SCOLASTICO 01/09/2020 senza 2013

Anzianità utile ai fini giuridici ed economici 8 anni, 2 mesi 19 giorni;

Alla data dell'immissione in ruolo 01/09/2020 Posizione 0-8;

Alla data del 12/10/2021 Posizione 9-14.

Dopo il calcolo dei servizi preruolo con l'esclusione dei giorni di supplenza prestati nel 2013, la C. e senza T.U. ha calcolato i giorni di supplenze effettivamente prestati senza detrarre i giorni di supplenze prestati nell'anno 2013.

Il totale dei giorni effettivamente prestati è pari a 3036 che corrispondono a 8 anni 3 mesi e 26 giorni.

TAB.4 (ALL.4)

RUOLO COLLABORATORE SCOLASTICO 01/09/2020

Anzianità utile ai fini giuridici ed economici 8 anni, 3 mesi 26 giorni;

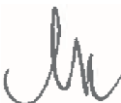
Alla data dell'immissione in ruolo 01/09/2020 Posizione 0-8;

Alla data del 05/10/2021 Posizione 9-14

CONCLUSIONI

Rispondendo al quesito formulato dall'Ill.mo Signor Giudice, la scrivente C.T.U., ha accertato che:

l'anzianità di servizio maturata ai fini giuridici ed economici dalla parte ricorrente nel periodo tra il 1° primo contratto a tempo determinato dal 20/09/2007 al 30/06/2020 con l'esclusione dei giorni di supplenze prestati nell'anno 2013, è pari a 8 anni 2 mesi 19 giorni;



2 In considerazione dell'anzianità riconosciuta alla ricorrente spetta la posizione stipendiale 0-8 alla data dell'immissione in ruolo 01/09/2020 e alla data del 12/06/2021 la posizione stipendiale 9-14:

3 l'anzianità di servizio maturata ai fini giuridici ed economici dalla parte ricorrente nel periodo tra il primo contratto a tempo determinato dal 20/09/2007 al 13/06/2020 è pari a 8 anni 3 mesi 26 giorni;

4 In considerazione dell'anzianità riconosciuta alla ricorrente spetta la posizione stipendiale 0-8 alla data dell'immissione in ruolo 01/09/2020 e alla data del 05/05/2021 la posizione stipendiale 9-14».

L'anzianità da riconoscere, pertanto, alla ricorrente Colucci Maria Pina, escluso l'anno 2013 solo ai fini economici, ad ogni effetto alla parte ricorrente assunta a tempo determinato e poi immessa in ruolo, disapplicato l'art. 469 del D.Lgs. n. 297 del 1994, in quanto la sua applicazione in questo caso sarebbe discriminatoria, deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato e quindi riconosciuta nella misura di 8 anni 3 mesi e 26 giorni ai fini giuridici ed economici e, ai solo fini economici, escluso il 2013, nella misura di 8 anni 2 mesi e 19 giorni, come sopra riportato.

La ricostruzione di carriera in atti non va osservata atteso che dalla stessa emerge che alla data dell'immissione in ruolo del 1/9/2020 alla ricorrente era stata riconosciuta un'anzianità inferiore a quella effettiva calcolata dalla scuola nella misura inferiore di anni 6 anni 9 mesi e 11 giorni ai fini giuridici ed economici e anni I, mesi 4 e giorni 20 ai soli fini economici.

Le conseguenti differenze retributive, in ragione dell'eccezione di prescrizione quinquennale delle differenze retributive formulata dal ministero resistente, devono essere riconosciute, in mancanza di atti interruttivi della prescrizione e considerata la costituzione nel giudizio del ministero resistente in data 8/7/2024, a far data dal 8/7/2019.

:

«La scrivente ha proceduto alla quantificazione dell'anzianità di servizio maturata dal primo giorno di supplenza temporanea dal 14/03/2000 fino al 31/08/2019.

Pertanto, tenuto conto dell'anzianità determinatasi durante i periodi di supplenze temporanee, il C.T.U. ha proceduto a determinare, alla data di immissione in ruolo (01/09/2019), l'intera anzianità di servizio maturata durante le supplenze temporanee dal 14/03/2000 al 31/08/2019 ultimo giorno di supplenza temporanea, con l'esclusione e senza l'esclusione dei periodi di supplenze prestati nell'anno 2013 e con l'attribuzione della posizione stipendiale spettante alla data di immissione in ruolo.

Dal calcolo effettuato, valutando le annualità con il criterio dell'anno solare pari a 365, giorni è risultato che la somma di tutti i servizi pre ruolo è pari a giorni 3580 che corrispondono a 9 anni 9 mesi 25 giorni. Tab.5 (ALL.5)

RUOLO COLLABORATORE SCOLASTICO 01/09/2019 senza 2013

Anzianità utile ai fini giuridici ed economici 9 anni 9 mesi 25 giorni ;

Alla data dell'immissione in ruolo 01/09/2019 Posizione 9-14;

Alla data del 06/11/2024 Posizione 15-20.



Dopo il calcolo dei servizi pre ruolo con l'esclusione dei giorni di supplenza prestati nel 2013, la C.T.U ha calcolato i giorni di supplenze effettivamente prestati senza detrarre i giorni di supplenze prestati nell'anno 2013.

Il totale dei giorni effettivamente prestati è pari a 3790 che corrispondono a 10 anni 4 mesi e 20 giorni.

TAB.6 (ALL.6)

RUOLO COLLABORATORE SCOLASTICO 01/09/2019

Anzianità utile ai fini giuridici ed economici 10 anni 4 mesi 20 giorni ;

Alla data dell'immissione in ruolo 01/09/2019 Posizione 9-14;

Alla data del 11/04/2024 Posizione 15-20.

CONCLUSIONI

Rispondendo al quesito formulato dall'Ill.mo Signor Giudice, la scrivente C.T.U., ha accertato che:

1 l'anzianità di servizio maturata ai fini giuridici ed economici dalla parte ricorrente nel periodo tra il 1° primo contratto a tempo determinato dal 14/03/2000 al 13/11/2019 con l'esclusione dei giorni di supplenze prestati nell'anno 2013, è pari ad 9 anni 9 mesi 25 giorni;

2 In considerazione dell'anzianità riconosciuta alla ricorrente spetta la posizione stipendiale 9-14 alla data dell'immissione in ruolo 01/09/2019 e la posizione stipendiale 15-20 alla data 06/11/2024;

3 l'anzianità di servizio maturata ai fini giuridici ed economici dalla parte ricorrente nel periodo tra il 1° primo contratto a tempo determinato dal 14/03/2000 al 13/11/2019 è pari a 10 anni 4 mesi 20 giorni;

4 In considerazione dell'anzianità riconosciuta alla ricorrente spetta la posizione Stipendiale 9-14 alla data dell'immissione in ruolo 01/09/2019 e la posizione stipendiale 15-20 alla data del 11/04/2024»

*n_A
l) JI/V*

L'anzianità da riconoscere, pertanto alla ricorrente Colucci Rosa, escluso l'anno 2013 solo ai fini economici, ad ogni effetto alla parte ricorrente assunta a tempo determinato e poi immessa in ruolo, disapplicato l'art. 469 del D.Lgs. n. 297 del 1994, in quanto la sua applicazione in questo caso sarebbe discriminatoria, deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato e quindi riconosciuta nella misura di 10 anni 4 mesi e 20 giorni ai fini giuridici ed economici e, ai soli fini economici, escluso il 2013, nella misura di 9 anni 9 mesi e 25 giorni, come sopra riportato.

La ricostruzione di carriera in atti non va osservata atteso che dalla stessa emerge che alla data dell'immissione in ruolo del 1/9/2019 alla ricorrente era stata riconosciuta un'anzianità inferiore a quella effettiva calcolata dalla scuola nella misura inferiore di anni 7 anni 10 mesi e 23 giorni ai fini giuridici ed economici e anni 1, mesi 11 e giorni 11 ai soli fini economici.

Le conseguenti differenze retributive, in ragione dell'eccezione di prescrizione quinquennale delle differenze retributive formulata dal ministero resistente, devono essere riconosciute, in mancanza di atti interruttivi della prescrizione e considerata la costituzione nel giudizio del ministero resistente in data 8/7/2024, a far data dal 8/7/2019.

:
« La scrivente ha proceduto alla quantificazione dell'anzianità di servizio maturata dal primo giorno di supplenza temporanea dal 22/09/2006 fino al 30/06/2020.

Pertanto, tenuto conto dell'anzianità determinatasi durante i periodi di supplenze temporanee, il C.T.U. ha proceduto a determinare, alla data di immissione in ruolo (01/09/2020), l'intera anzianità di servizio maturata durante le supplenze temporanee dal 22/09/2006 al 30/06/2020 ultimo giorno di supplenza temporanea con l'esclusione e senza lesclusione dei periodi di supplenze prestati nell'anno 2013 e con l'attribuzione della posizione stipendiale spettante alla data di immissione in ruolo.

Dal calcolo effettuato, valutando le annualità con il criterio dell'anno solare pari a 365, giorni è risultato che la somma di tutti i servizi pre ruolo è pari a giorni 3262 che corrispondono a 8 anni, 11 mesi e 12 giorni.

Tab.7 (ALL.7)

RUOLO COLLABORATORE SCOLASTICO 01/09/2020 senza 2013

Anzianità utile ai fini giuridici ed economici 8 anni 11 mesi 12 giorni ;

Alla data dell'immissione in ruolo 01/09/2020 Posizione 0-8;

Alla data del 19/09/2020 Posizione 9-14

Dopo il calcolo dei servizi preruolo con l'esclusione dei giorni di supplenza prestati nel 2013, la C.T.U ha calcolato i giorni di supplenze effettivamente prestati senza detrarre i giorni di supplenze prestati nell'anno 2013.

Il totale dei giorni effettivamente prestati è pari a 3325 che corrispondono a 9 anni 1 mese e 10 giorni.

TAB.8 (ALL.8)

RUOLO COLLABORATORE SCOLASTICO 01/09/2020

Anzianità utile ai fini giuridici ed economici 9 anni 1 mese 10 giorni ;

Alla data dell'immissione in ruolo 01/09/2020 Posizione 9-14

CONCLUSIONI

Rispondendo al quesito formulato dall'Ill.mo Signor Giudice, la scrivente C.T.U. ,ha accertato che:

1 l'anzianità di servizio maturata ai fini giuridici ed economici dalla parte ricorrente nel periodo tra il /primo contratto a tempo determinato dal 22/09/2006 al 30/06/2020 con l'esclusione dei giorni di supplenze prestati nell'anno 2013, è pari ad 8 anni 11 mesi 12 giorni;

2 In considerazione dell'anzianità riconosciuta alla ricorrente spetta la posizione stipendiale 0-8 alla data dell'immissione in ruolo 01/09/2020 e la posizione stipendiale 9-14 alla data del 19/09/2020;

3 l'anzianità di servizio maturata ai fini giuridici ed economici dalla parte ricorrente nel periodo tra il primo contratto a tempo determinato dal 22/09/2006 al 30/06/2020 è pari a 9 anni 1 mese 10 giorni;

4 In considerazione dell'anzianità riconosciuta alla ricorrente spetta la posizione stipendiale 9-14 alla data dell'immissione in ruolo 01/09/2020».

L'anzianità da riconoscere, pertanto, alla ricorrente Deflorio Giuseppina, escluso l'anno 2013 solo ai fini economici, ad ogni effetto alla parte ricorrente assunta a tempo determinato e poi immessa in ruolo, disapplicato l'art. 469 del D.Lgs. n. 297 del 1994, in quanto la sua applicazione in questo caso sarebbe discriminatoria, deve essere computata



sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato e quindi riconosciuta nella misura di 9 anni 1 mesi e 10 giorni ai fini giuridici ed economici e, ai solo fini economici, escluso il 2013. nella misura di 8 anni 11 mesi e 12 giorni, come sopra riportato.

La ricostruzione di carriera in atti non va osservata atteso che dalla stessa emerge che alla data dell'immissione in ruolo del 1/9/2020 alla ricorrente era stata riconosciuta un'anzianità inferiore a quella effettiva calcolata dalla scuola nella misura inferiore di anni 7 anni 3 mesi e 24 giorni ai fini giuridici ed economici e anni 1, mesi 7 e giorni 26 ai soli fini economici.

Le conseguenti differenze retributive, in ragione dell'eccezione di prescrizione quinquennale delle differenze retributive formulata dal ministero resistente, devono essere riconosciute, in mancanza di atti interruttivi della prescrizione e considerata la costituzione nel giudizio del ministero resistente in data 8/7/2024, a far data dal 8/7/2019.

:

« La scrivente ha proceduto alla quantificazione dell'anzianità di servizio maturata dal primo giorno di supplenza temporanea dal 01/09/2007 fino al 31/08/2020.

Pertanto, tenuto conto dell'anzianità determinatasi durante i periodi di supplenze temporanee, il C.T.U. ha proceduto a determinare, alla data di immissione in ruolo (01/09/2020), l'intera anzianità di servizio maturata durante le supplenze temporanee dal 01/09/2007 al 31/08/2020 ultimo giorno di supplenza temporanea con l'esclusione e senza l'esclusione dei periodi di supplenze prestati nell'anno 2013 e con l'attribuzione della posizione stipendiale spettante alla data di immissione in ruolo.

Dal calcolo effettuato, valutando le annualità con il criterio dell'anno solare pari a 365 giorni è risultato che la somma di tutti i servizi pre ruolo è pari a giorni 2703 che corrispondono a 7 anni, 4 mesi e 28 giorni.

Tab.9 (ALL.9)

RUOLO COLLABORATORE SCOLASTICO 01/09/2020 senza 2013

Anzianità utile ai fini giuridici ed economici 7 anni 4 mesi 28 giorni;

Alla data dell'immissione in ruolo 01/09/2020 Posizione 0-8

Alla data del 03/04/2022 Posizione 9-14

Dopo il calcolo dei servizi preruolo con l'esclusione dei giorni di supplenza prestati nel 2013, la C.T.U ha calcolato i giorni di supplenze effettivamente prestati senza detrarre i giorni di supplenze prestati nell'anno 2013.

Il totale dei giorni effettivamente prestati è pari a 2816 che corrispondono a 7 anni 8 mesi e 21 giorni.

Tab.10 (ALL.10)

RUOLO COLLABORATORE SCOLASTICO 01/09/2020

Anzianità utile ai fini giuridici ed economici 7 anni 8 mesi 21 giorni ;

Alla data dell'immissione in ruolo 01/09/2020 Posizione 0-8

Alla data del 10/12/2011 Posizione 9-14

CONCLUSIONI

Rispondendo al quesito formulato dall'Ill.mo Signor Giudice, la scrivente C.T.U., ha accertato che:

1 l'anzianità di servizio maturata ai fini giuridici ed economici dalla parte ricorrente nel periodo tra il primo contratto a tempo determinato dal 01/09/2007 al 31/08/2020 con l'esclusione dei giorni di supplenze prestati nell'anno 2013, è pari ad 7 anni 4 mesi 28 giorni;

2 In considerazione dell'anzianità riconosciuta alla ricorrente spetta la posizione stipendiale 0-8 alla data dell'immissione in ruolo 01/09/2020 e la posizione stipendiale 9-14 alla data del 03/04/2022;

3 l'anzianità di servizio maturata ai fini giuridici ed economici dalla parte ricorrente nel periodo tra il primo contratto a tempo determinato dal 01/09/2007 al 31/08/2020 è pari a 7 anni 8 mesi 21 giorni;

4 In considerazione dell'anzianità riconosciuta alla ricorrente spetta la posizione stipendiale 0-8 alla data dell'immissione in ruolo 01/09/2020 e la posizione 9-14 alla data del 10/12/2021»

L'anzianità da riconoscere, pertanto, alla ricorrente Fabrizio Chiara Rosa, escluso l'anno 2013 solo ai fini economici, ad ogni effetto alla parte ricorrente assunta a tempo determinato e poi immessa in ruolo, disapplicato l'art. 469 del D.Lgs. n. 297 del 1994, in quanto la sua applicazione in questo caso sarebbe discriminatoria, deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato e quindi riconosciuta nella misura di 7 anni 8 mesi e 21 giorni ai fini giuridici ed economici e, ai soli fini economici, escluso il 2013, nella misura di 7 anni 4 mesi e 28 giorni, come sopra riportato.

La ricostruzione di carriera in atti non va osservata atteso che dalla stessa emerge che alla data dell'immissione in ruolo del 11/9/2020 alla ricorrente era stata riconosciuta un'anzianità inferiore a quella effettiva calcolata dalla scuola nella misura inferiore di anni 6 anni 3 mesi e 27 giorni ai fini giuridici ed economici e anni I, mesi I e giorni 28 ai soli fini economici.

Le conseguenti differenze retributive, in ragione dell'eccezione di prescrizione quinquennale delle differenze retributive formulata dal ministero resistente, devono essere riconosciute, in mancanza di atti interruttivi della prescrizione e considerata la costituzione nel giudizio del ministero resistente in data 8/7/2024, a far data dal 8/7/2019.

0) } l J t V

:

«La scrivente ha proceduto alla quantificazione dell'anzianità di servizio maturata dal primo giorno di supplenza temporanea dal 29/03/2006 fino al 31/08/2019.

Pertanto, tenuto conto dell'anzianità determinatasi durante i periodi di supplenze temporanee, il C.T.U. ha proceduto a determinare, alla data di immissione in ruolo (01/09/2019), l'intera anzianità di servizio maturata durante le supplenze temporanee dal 29/03/2006 al 31/08/2019 ultimo giorno di supplenza temporanea, con l'esclusione e senza l'esclusione dei periodi di supplenze prestati nell'anno 2013 e con l'attribuzione della posizione stipendiale spettante.

Dal calcolo effettuato, valutando le annualità con il criterio dell'anno solare pari a 365, giorni è risultato che la somma di tutti i servizi pre ruolo è pari a giorni 3898 che corrispondono a 10 anni 8 mesi e 8 giorni.

Tab.11 (ALL.11)

RUOLO COLLABORATORE SCOLASTICO 01/09/2019 senza 2013

Anzianità utile ai fini giuridici ed economici 10 anni 8 mesi 6 giorni ;

Alla data dell'immissione in ruolo 01/09/2019 Posizione 9-14

Alla data del 25/12/2023 Posizione 15-20

Dalla anzianità complessiva sono stati detratti 2 giorni (dal 22/12/2014 al 23/12/2014) perché servizio non effettivamente prestato

Dopo il calcolo dei servizi pre ruolo con l'esclusione dei giorni di supplenza prestati nel 2013, la C.T.U ha calcolato i giorni di supplenze effettivamente prestati senza detrarre i giorni di supplenze prestati nell'anno 2013.

Il totale dei giorni effettivamente prestati è pari a 4156 che corrispondono a 11 anni 4 mesi e 19 giorni.

Tab.12 (ALL.12)

RUOLO COLLABORATORE SCOLASTICO 01/09/2019

Anzianità utile ai fini giuridici ed economici 11 anni 4 mesi 19 giorni ;

Alla data dell'immissione in ruolo 01/09/2019 Posizione 9-14

Alla data del 12/10/2023 Posizione 15-20

Dalla anzianità complessiva sono stati detratti 2 giorni (dal 22/12/2014 al 23/12/2014) perché servizio non effettivamente prestato

CONCLUSIONI

Rispondendo al quesito formulato dall'Ill.mo Signor Giudice, la scrivente C.T.U., ha accertato che:

1 l'anzianità di servizio maturata ai fini giuridici ed economici dalla parte ricorrente nel periodo tra il 1° primo contratto a tempo determinato dal 29/03/2006 al 13/10/2019 con l'esclusione dei giorni di supplenze prestati nell'anno 2013, è pari ad 10 anni 8 mesi 6 giorni;

2 In considerazione dell'anzianità riconosciuta alla ricorrente spetta la posizione stipendiale 9-14 alla data dell'immissione in ruolo 01/09/2019 e la posizione stipendiale 15-20 alla data del 25/12/2023;

3 l'anzianità di servizio maturata ai fini giuridici ed economici dalla parte ricorrente nel periodo tra il primo contratto a tempo determinato dal 29/03/2006 al 13/10/2019 è pari a 11 anni 4 mesi 19 giorni;

5 In considerazione dell'anzianità riconosciuta alla ricorrente spetta la posizione stipendiale 9-14 alla data dell'immissione in ruolo 01/09/2019 e la posizione stipendiale 15-20 alla data del 12/10/2023».

L'anzianità da riconoscere,, pertanto, alla ricorrente Fiore Rosanna, escluso l'anno 2013 solo ai fini economici, ad ogni effetto alla parte ricorrente assunta a tempo determinato e poi immessa in ruolo, disapplicato l'art. 469 del D.Lgs. n. 297 del 1994, in quanto la sua applicazione in questo caso sarebbe discriminatoria, deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato e quindi riconosciuta nella misura di 11 anni 4 mesi e 19 giorni ai fini giuridici ed economici e, ai soli fini economici, escluso il 2013 nella misura di 10 anni 8 mesi e 6 giorni, come sopra riportato.

La ricostruzione di carriera in atti non va osservata atteso che dalla stessa emerge che alla data dell'immissione in ruolo del 1/9/2019 alla ricorrente era stata riconosciuta un'anzianità inferiore a quella effettiva calcolata dalla scuola nella misura inferiore di



anni 8 anni 5 mesi e 18 giorni ai fini giuridici ed economici e anni 2, mesi 2 e giorni 24 ai soli fini economici.

Le conseguenti differenze retributive, in ragione dell'eccezione di prescrizione quinquennale delle differenze retributive formulata dal ministero resistente, devono essere riconosciute, in mancanza di atti interruttivi della prescrizione e considerata la costituzione nel giudizio del ministero resistente in data 8/7/2024, a far data dal 8/7/2019.

:

«La scrivente ha proceduto alla quantificazione dell'anzianità di servizio maturata dal primo giorno di supplenza temporanea dal 19/01/2000 fino al 30/06/2019

Pertanto, tenuto conto dell'anzianità determinatasi durante i periodi di supplenze temporanee, il C.T.U. ha proceduto a determinare, alla data di immissione in ruolo (01/09/2019), l'intera anzianità di servizio maturata durante le supplenze temporanee dal 19/01/2000 al 30/06/2019 ultimo giorno di supplenza temporanea, con l'esclusione e senza l'esclusione dei periodi di supplenze prestati nell'anno 2013 e con l'attribuzione della posizione stipendiale spettante alla data di immissione in ruolo.

Dal calcolo effettuato, valutando le annualità con il criterio dell'anno solare pari a 365, giorni è risultato che la somma di tutti i servizi pre ruolo è pari a giorni 3516 che corrispondono a 9 anni 7 mesi e 21 giorni.

Tab.13 (ALL.13)

RUOLO COLLABORATORE SCOLASTICO 01/09/2019 senza 2013

Anzianità utile ai fini giuridici ed economici 9 anni 7 mesi 21 giorni;

Alla data dell'immissione in ruolo 01/09/2019 Posizione 9-14

Alla data del 10/10/2025 Posizione 15-20

Dopo il calcolo dei servizi pre ruolo con l'esclusione dei giorni di supplenza prestati nel 2013, la C.T.U ha calcolato i giorni di supplenze effettivamente prestati senza detrarre i giorni di supplenze prestati nell'anno 2013.

Il totale dei giorni effettivamente prestati è pari a 3726 che corrispondono a 10 anni 2 mesi e 16 giorni.

Tab.14 (ALL.14)

RUOLO COLLABORATORE SCOLASTICO 01/09/2019

Anzianità utile ai fini giuridici ed economici 10 anni 2 mesi 16 giorni;

Alla data dell'immissione in ruolo 01/09/2019 Posizione 9-14

Alla data del 15/10/2025 Posizione 15-20

CONCLUSIONI

Rispondendo al quesito formulato dall'Ill.mo Signor Giudice, la scrivente C.T.U., ha accertato che:

I l'anzianità di servizio maturata ai fini giuridici ed economici dalla parte ricorrente nel periodo tra il I primo contratto a tempo determinato dal 19/01/2000 al 30/06/2019 è pari a: 9 anni 7 mesi 21 giorni;

In considerazione dell'anzianità riconosciuta alla ricorrente spetta la posizione stipendiale 9-14 alla data dell'immissione in ruolo 01/09/2019 e la posizione stipendiale 15-20 alla data del 10/10/2025;



1 !'anzianità di servizio maturata ai fini giuridici ed economici dalla parte ricorrente nel periodo tra il primo contratto a tempo determinato dal 1910112000 al 13110812019 è pari a 11anni4 mesi 21 giorni;

2 In considerazione del/ 'anzianità riconosciuta alla ricorrente spetta la posizione stipendiale 9-14 alla data dell'immissione in ruolo 0110912019 e la posizione stipendiale 15-20 alla data del 1510612024».

L'anzianità da riconoscere, pertanto, alla ricorrente pellegrino Santa, escluso l'anno 2013 solo ai fini economici, ad ogni effetto alla parte ricorrente assunta a tempo determinato e poi immessa in ruolo, disapplicato l'art. 469 del D.Lgs. n. 297 del 1994, in quanto la sua applicazione in questo caso sarebbe discriminatoria, deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato e quindi riconosciuta nella misura di 10 anni 2 mesi e 16 giorni ai fini giuridici ed economici e, ai solo fini economici, escluso il 2013, nella misura di 9 anni 7 mesi e 21 giorni, come sopra riportato.

La ricostruzione di carriera in atti non va osservata atteso che dalla stessa emerge che alla data dell'immissione in ruolo del 119/2019 alla ricorrente era stata riconosciuta un'anzianità inferiore a quella effettiva calcolata dalla scuola nella misura inferiore di anni 7 anni 9 mesi e 12 giorni ai fini giuridici ed economici e anni 1, mesi 10 e giorni 21 ai soli fini economici.

Le conseguenti differenze retributive, in ragione dell'eccezione di prescrizione quinquennale delle differenze retributive formulata dal ministero resistente, devono essere riconosciute, in mancanza di atti interruttivi della prescrizione e considerata la costituzione nel giudizio del ministero resistente in data 817/2024, a far data dal 81712019.

:

«La scrivente ha proceduto alla quantificazione dell'anzianità di servizio maturata dal primo giorno di supplenza temporanea dal 11101/2006 fino al 31/08/2019.

Pertanto, tenuto conto dell'anzianità determinatasi durante i periodi di supplenzeJM,, temporanee, il C.T.U. ha proceduto a determinare, alla data di immissione in ruolo (01/09/2019), l'intera anzianità di servizio maturata durante le supplenze temporanee dal 11/0112006 al 3110812019 ultimo giorno di supplenza temporanea. con l'esclusione e senza l'esclusione dei periodi di supplenze prestati nell'anno 2013 e con l'attribuzione della posizione stipendiale spettante alla data di immissione in ruolo.

Dal calcolo effettuato, valutando le annualità con il criterio dell'anno solare pari a 365, giorni è risultato che la somma di tutti i servizi pre ruolo è pari a giorni 3535 che corrispondono a 9 anni 8 mesi e 10 giorni.

Tab.IS(ALL.15)

RUOLO COLLABORATORE SCOLASTICO 01/09/2019 senza 2013

Anzianità utile ai fini giuridici ed economici 9 anni 8 mesi 10 giorni ;

Alla data dell'immissione in ruolo 0110912019 Posizione 9-14

Alla data del 2111212024Posizione15-20

Dopo il calcolo dei servizi pre ruolo con l'esclusione dei giorni di supplenza prestati nel 2013f la C.T.U ha calcolato i giorni di supplenze effettivamente prestati senza detrarre i giorni di supplenze prestati nell'anno 2013.

Il totale dei giorni effettivamente prestati è pari a 3784 che corrispondono a 10 anni 4 mesi e 14 giorni.

Tab.16 (ALL.16)

RUOLO COLLABORATORE SCOLASTICO 01/09/2019

Anzianità utile ai fini giuridici ed economici 10 anni 4 mesi 14 giorni;

Alla data dell'immissione in ruolo 01/09/2019 Posizione 9-14

Alla data del 17/04/2024 Posizione 15-20

CONCLUSIONI

Rispondendo al quesito formulato dall'Ill.mo Signor Giudice, la scrivente C.T.U., ha accertato che:

1 l'anzianità di servizio maturata ai fini giuridici ed economici dalla parte ricorrente nel periodo tra il 1° primo contratto a tempo determinato dal 11/01/2006 al 31/08/2019 con l'esclusione dei giorni di supplenze prestati nell'anno 2013, è pari ad 9 anni 8 mesi 10 giorni;

2 In considerazione dell'anzianità riconosciuta alla ricorrente spetta la posizione stipendiale 9-14 alla data dell'immissione in ruolo 01/09/2019 e la posizione stipendiale 15-20 alla data del 21/12/2024,

3 l'anzianità di servizio maturata ai fini giuridici ed economici dalla parte ricorrente nel periodo tra il primo contratto a tempo determinato dal 11/01/2006 al 31/08/2019 è pari a 10 anni 4 mesi 14 giorni;

4 In considerazione dell'anzianità riconosciuta alla ricorrente spetta la posizione stipendiale 9-14 alla data dell'immissione in ruolo 01/09/2019 e la posizione stipendiale 15-20 alla data di 17/04/2024».

L'anzianità da riconoscere, pertanto, alla ricorrente Scialpi Gina, escluso l'anno 2013 solo ai fini economici, ad ogni effetto alla parte ricorrente assunta a tempo determinato e poi immessa in ruolo, disapplicato l'art. 469 del D.Lgs. n. 297 del 1994, in quanto la sua applicazione in questo caso sarebbe discriminatoria, deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato e quindi riconosciuta nella misura di 10 anni 4 mesi e 14 giorni ai fini giuridici ed economici e, ai soli fini economici, escluso il 2013, nella misura di 9 anni 8 mesi e 10 giorni, come sopra riportato.

La ricostruzione di carriera in atti non va osservata atteso che dalla stessa emerge che alla data dell'immissione in ruolo del 11/9/2020 alla ricorrente era stata riconosciuta un'anzianità inferiore a quella effettiva calcolata dalla scuola nella misura inferiore di anni 7 anni 9 mesi e 22 giorni ai fini giuridici ed economici e anni 1, mesi 10 e giorni 25 ai soli fini economici.

Le conseguenti differenze retributive, in ragione dell'eccezione di prescrizione quinquennale delle differenze retributive formulata dal ministero resistente, devono essere riconosciute, in mancanza di atti intenzionali della prescrizione e considerata la costituzione nel giudizio del ministero resistente in data 8/7/2024, a far data dal 8/7/2019.

Valga per tutte le parti ricorrenti, difatti, il principio ormai consolidato in relazione all'anno 2013 secondo cui tale annualità deve essere riconosciuta esclusivamente ai fini giuridici, ma non ai fini economici, confermando la cosiddetta "sterilizzazione" operata

dalla normativa emergenziale sul contenimento della spesa pubblica (D.L. 78/2010 e d.P.R. 122/2013) (Cass. civ., sentenza n. 10215/2024, pubblicata il 21 maggio 2025).

Il ricorso deve, pertanto, essere parzialmente accolto.

Le spese di lite, in ragione della parziale soccombenza reciproca, devono essere compensate per la metà e per il resto seguono la soccombenza del ministero resistente.

Nella determinazione del compenso si tiene conto dei criteri di cui all'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, in particolare del valore della causa compreso nello scaglione da 26.000 a 52.000,00 euro, dei parametri ridotti al minimo di cui alla tabella n. 3 (Cause di lavoro) allegata al predetto d.m. e che la fase istruttoria (art. 4 comma 5, lett. c del d.m. cit.) non rileva ai fini della liquidazione del compenso in quanto non effettivamente svolta, per cui si ha il seguente compenso: 1622,50 euro per la fase di studio della controversia, 601,00 euro per la fase introduttiva del giudizio ed 1465,00 euro per la fase decisionale per un totale di 3688,50 euro.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da

, così

provvede:

1. accoglie il ricorso e dichiara che:

ha diritto al riconoscimento di una anzianità di servizio complessiva di 11 anni 2 mesi e 6 giorni sino alla data di immissione in ruolo del 1/9/2017 e, per l'effetto, condanna il ministero resistente a ricostruire la carriera di parte ricorrente riconoscendole la predetta anzianità a partire dalla data di immissione in ruolo;

Colucci Maria Pina ha diritto al riconoscimento di una anzianità di servizio complessiva di 8 anni 3 mesi e 26 giorni sino alla data di immissione in ruolo del 1/9/2020 e, per l'effetto, condanna il ministero resistente a ricostruire la carriera di parte ricorrente riconoscendole la predetta anzianità a partire dalla data di immissione in ruolo;

ha diritto al riconoscimento di una anzianità di servizio complessiva di 10 anni 4 mesi e 20 giorni sino alla data di immissione in ruolo del 1/9/2019 e per l'effetto, condanna il ministero resistente a ricostruire la carriera di parte ricorrente riconoscendole la predetta anzianità a partire dalla data di immissione in ruolo;

ha diritto al riconoscimento di una anzianità di servizio complessiva di 9 anni 1 mese e 10 giorni sino alla data di immissione in ruolo del 1/9/2020 e, per l'effetto, condanna il ministero resistente a ricostruire la carriera di parte ricorrente riconoscendole la predetta anzianità a partire dalla data di immissione in ruolo;

ha diritto al riconoscimento di una anzianità di servizio complessiva di 7 anni 8 mesi e 21 giorni sino alla data di immissione in ruolo del 1/9/2020 e, per l'effetto, condanna il ministero resistente a ricostruire la carriera di parte ricorrente riconoscendole la predetta anzianità a partire dalla data di immissione in ruolo;

ha diritto al riconoscimento di una anzianità di servizio complessiva di 11 anni 4 mesi e 19 giorni sino alla data di immissione in ruolo del 1/9/2019 e per l'effetto,

condanna il ministero resistente a ricostruire la carriera di parte ricorrente riconoscendole la predetta anzianità a partire dalla data di immissione in ruolo;

ha diritto al riconoscimento di una anzianità di servizio complessiva di 10 anni 2 mesi e 16 giorni sino alla data di immissione in ruolo del 1/9/2020 e, per l'effetto, condanna il ministero resistente a ricostruire la carriera di parte ricorrente riconoscendole la predetta anzianità a partire dalla data di immissione in ruolo;

ha diritto al riconoscimento di una anzianità di servizio complessiva di 10 anni 4 mesi e 14 giorni sino alla data di immissione in ruolo del 1/9/2020 e, per l'effetto, condanna il ministero resistente a ricostruire la carriera di parte ricorrente riconoscendole la predetta anzianità a partire dalla data di immissione in ruolo;

2. condanna parte resistente a collocare:

nella posizione stipendiale 9-14 alla data di immissione in ruolo del 1/9/2017 e nella posizione stipendiale 15-20 alla data del 25/6/2021;

nella posizione stipendiale 0-8 alla data di immissione in ruolo del 1/9/2020 e nella posizione stipendiale 9-14 alla data del 5/5/2021;

Colucci Rosa nella posizione stipendiale 9-14 alla data di immissione in ruolo del 1/9/2019 e nella posizione stipendiale 15-20 alla data del 1/1/2024;

nella posizione stipendiale 9-14 alla data di immissione in ruolo del 1/9/2020;

nella posizione stipendiale 0-8 alla data di immissione in ruolo del 1/9/2020 e nella posizione stipendiale 9-14 alla data del 10/12/2021;

nella posizione stipendiale 9-14 alla data di immissione in ruolo del 1/9/2019 e nella posizione stipendiale 15-20 alla data del 12/4/2023;

nella posizione stipendiale 9-14 alla data di immissione in ruolo del 1/9/2019 e nella posizione stipendiale 15-20 alla data del 15/6/2025;

nella posizione stipendiale 9-14 alla data di immissione in ruolo del 1/9/2019 e nella posizione stipendiale 15-20 alla data del 17/4/2024;

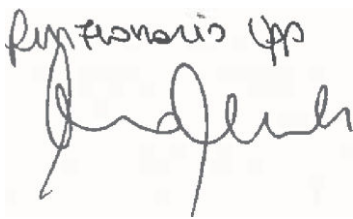
3. condanna parte resistente, per effetto dell'anzianità maturata durante gli anni in cui le parti ricorrenti ha prestato servizio a tempo determinato, a corrispondere in favore delle stesse le differenze retributive a partire dal 8/7/2019, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi al tasso legale, sulle singole componenti differenziali mensili del credito da calcolarsi al netto delle ritenute fiscali e previdenziali;

4. pone le spese di CTU, così come liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di parte resistente;

5. dichiara compensate le spese di lite nella misura di € 1.000.000 e per il residuo condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro 100.000 per compenso (in ragione della maggiorazione del 20% in più per ogni ricorrente oltre il primo) oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, I.V.A. e contributo integrativo Cassa Forense come per legge con distrazione in favore dell'avv. G. NUNZIATA, anticipatorio.

Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del d.lgs. 30/6/2003, n. 196, a tutela dei diritti e/o della dignità degli interessati, in caso di riproduzione del presente provvedimento in qualsiasi forma occorre omettere l'indicazione delle generalità dei soggetti coinvolti e/o di altri dati identificativi dei medesimi interessati, riportati sul provvedimento e gli altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente la loro identità.

Così deciso in Matera in data 23/3/2026.

Antonino Upp


Il Giudice

dott. Antonio Marzario

